CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 48 (Codice penale militare di guerra)

Attentato od offesa al luogotenente generale del Re Imperatore

Il militare, che commette alcuno dei delitti di attentato od offesa contro il luogotenente generale del Re Imperatore, durante la luogotenenza e lo stato di guerra, e' punito secondo le norme seguenti:

1° con la morte con degradazione, nel caso di attentato alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale;

2° con la reclusione da cinque a dieci anni, in ogni altro caso di offesa alla liberta'; e con la reclusione militare da quattro a dieci anni nel caso di offesa all'onore o al prestigio.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, non più in vigore dal 25 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Secondo — Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare
Capo	I — Del tradimento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-48-attentato-od-offesa-al-luogotenente-generale-del-re-imperatore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it